

NEWSLETTER AMBIENTE

BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Trasporto di rifiuti prodotti da terzi	Il trasporto di rifiuti prodotti da terzi da parte di un soggetto autorizzato solo al trasporto dei propri rifiuti configura il reato di gestione illecita (articolo 256, comma 1, D.lgs. 152/2006) e non anche la meno grave ipotesi sanzionata dal comma 4 del medesimo articolo e relativa alla inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni. <i>Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 25716 del 16 giugno 2014.</i>
Sistri: aggiornamento sezione utilità	Nella Sezione Utilità Video Tutorial è stato pubblicato il video illustrativo della procedura per il ripristino del software del dispositivo USB. <i>In http://www.sistri.it/</i>
Spedizione dei rifiuti: intervento di revisione	Pubblicato in GUCE il Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del Reg. (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. Tale provvedimento revisiona la disciplina giuridica relativa alle spedizioni di rifiuti, intervenendo in particolare sull'istituto delle ispezioni riguardanti le spedizioni di rifiuti presso stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti e il relativo processo di recupero o smaltimento. Il provvedimento prevede l'obbligo per le amministrazioni nazionali di provvedere entro il 1 gennaio 2017 all'elaborazione di appositi piani d'ispezione. <i>Parlamento europeo e del Consiglio - Regolamento (UE) n. 660/2014 del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. L 189 del 27 giugno 2014.</i>
Natura industriale degli scarichi provenienti da lavanderia	L'attivazione di uno scarico, proveniente da lavanderia, di acque reflue qualificabili come industriali in mancanza dei presupposti per l'assimilabilità a quelle domestiche, effettuato in assenza della preventiva autorizzazione, configura la contravvenzione di cui all'articolo 137, comma 1 D.lgs 152/2006. <i>Corte di Cassazione, Sentenza 10 giugno 2014, n. 24330.</i>
Albo Nazionale Gestori Ambientali in arrivo il nuovo Regolamento	In arrivo il nuovo regolamento dell'Albo la cui disciplina ha lo scopo di semplificare e snellire la procedura per le imprese iscritte o che intendono iscriversi all'Albo, fare chiarezza in merito ai compiti e ai requisiti del Responsabile Tecnico, imporre la trasmissione telematica delle pratiche, richiedere maggiore qualificazione delle imprese che si iscrivono all'Albo.

SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Denuncia CONAI	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20.08.2014	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8

APPROFONDIMENTI

Prime anticipazione sul nuovo Regolamento dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di prossima emanazione	In occasione dell'Assemblea Generale tenutasi a Roma il 5 e 6 giugno 2014, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha presentato le principali novità che saranno contenute nel Regolamento ministeriale di prossima emanazione. Il nuovo provvedimento si pone obiettivi che riguardano la semplificazione delle procedure amministrative e la qualificazione delle imprese che vorranno iscriversi all'Albo, nonché la riscrittura delle
--	--



norme per il funzionamento dello stesso.

Passiamo in esame i cambiamenti e le principali innovazioni che interesseranno le imprese iscritte e quelle che vorranno iscriversi alle varie categorie dell'albo, con l'avvertimento che le considerazioni esposte sono valutazioni effettuate sulla base di un documento di presentazione diffuso dal Comitato Nazionale.

Categorie di iscrizione

Con la nuova disciplina, vengono riviste anche le categorie d'iscrizione con alcune novità:

- categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani. Ai fini dell'iscrizione nella categoria 1, il Comitato nazionale può individuare sottocategorie le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita. In altri termini, nel caso di iscrizione nella categoria 1 per specifici servizi, la classe di iscrizione potrà essere individuata sulla base delle quantità annue raccolte e trasportate;
- categoria 2 bis: trasporto propri rifiuti ex 212, comma 8, D.Lgs 152/06 (di nuova denominazione);
- categoria 3 bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), di cui al DM 65/2010 (di nuova denominazione);
- categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Viene precisato che le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2 bis (conto proprio) e 3 bis (RAEE). Tale possibilità è contemplata a condizione che lo svolgimento di queste ultime attività non comporti la variazione della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per la quale l'impresa è iscritta;
- categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del D.Lgs 152/06;
- categoria 7: operatori logistici (stazioni ferroviarie, interporti, impianti di terminalizzazione, scali merci e porti) ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- categoria 9: bonifica di siti;
- categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

E' fatta salva la facoltà del Comitato Nazionale di individuare specifiche e singole attività rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione normandole in sottocategorie.

Per ogni categoria di iscrizione, l'impresa deve anche stabilire in quale classe intende iscriversi, con conseguente dimostrazione dei requisiti relativi.

Il Responsabile Tecnico (RT): compiti, requisiti e responsabilità

Il nuovo regolamento dell'Albo rivede e dettaglia i compiti e le responsabilità del RT, già sommariamente illustrati dalla Delibera n. 4 del 27/09/2000.

E' compito del RT:

1. Porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
2. Svolgere l'attività in maniera effettiva e continuativa ed esserne responsabile.
3. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.

La formazione e la preparazione del candidato a RT, è attestata mediante:

1. Idonei titoli di studio;
2. Esperienza maturata in settori di attività per i quali é richiesta l'iscrizione;
3. Verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

È dispensato dalle verifiche predette, il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.

Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale.

In ogni caso, detti soggetti sono obbligati all'aggiornamento quinquennale.

E' onere del Comitato Nazionale definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche.

	<p><u>Idoneità tecnica dei mezzi</u> <u>E' abrogato l'obbligo</u> di dimostrare l'idoneità dei mezzi mediante <u>una perizia giurata</u>. L'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare è attestata dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente.</p> <p><u>Trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni</u> Le imprese non dovranno più recarsi presso gli sportelli delle sezioni regionali per la presentazione delle istanze di iscrizione e variazione, ma potranno adempiere alla procedura mediante l'utilizzo del portale telematico (Telemaco), direttamente dalla propria sede o avvalendosi di un consulente nominato e notificato all'Albo. Si ricorda che la trasmissione telematica delle istanze alla Sezione Regionale del Veneto è obbligatoria <u>dal 01 luglio 2014</u>. La documentazione trasmessa alle sezioni regionali e provinciali è registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo. Il protocollo è unico per ogni sezione regionale e provinciale, ha numerazione progressiva annuale ed è tenuto in conformità al D.P.R. 445/2000. L'impresa o Ente potrà monitorare tutto l'iter della propria istanza via web in ogni momento. Tale procedura dovrebbe garantire una sensibile riduzione della tempistica relativa all'espletamento del procedimento d'iscrizione.</p> <p><u>Variazioni</u> Nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli (cd. inserimento mezzi), le imprese, ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale. Le variazioni anagrafiche effettuate al registro delle imprese non debbono essere comunicate anche alla sezione regionale competente. Dette variazioni sono trasmesse d'ufficio per via telematica dal registro delle imprese alla sezione regionale che provvede <u>entro 30 giorni</u> a recepire le modifiche. In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all'iscrizione, la domanda di variazione è presentata alla sezione dell'Albo nel cui territorio di competenza la sede è trasferita. Quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco. Le imprese che effettuano le variazioni contemplate continuano ad operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale.</p> <p><u>Rinnovi</u> Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti a rinnovare l'iscrizione <u>ogni cinque anni</u>, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti. La richiesta di rinnovo dell'iscrizione in conto proprio ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, va presentata <u>ogni 10 anni</u>. La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata <u>cinque mesi prima</u> della scadenza dell'iscrizione e i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla metà.</p> <p><u>Conclusioni</u> La disamina sopra esposta è redatta sulla base delle anticipazioni diffuse dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali. Pertanto, a seguito della pubblicazione del Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale saranno aggiornate le effettive novità apportate.</p>
Riferimenti normativi	<p><i>Albo Nazionale Gestori Ambientali "Le principali linee del nuovo regolamento dell'Albo di prossima emanazione", Roma - Assemblea Generale del 5 e 6 giugno 2014</i></p>

FAQ (Le domande più frequenti)

1) Quale rimedio è possibile esperire contro le deliberazioni delle Sezioni Regionali dell'Albo ?

Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali, gli interessati possono proporre ricorso in bollo al Comitato nazionale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso.

Il Comitato nazionale ha facoltà, nella fase istruttoria dei ricorsi, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.

2) Quale documentazione è richiesta dal nuovo Regolamento per la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la raccolta e trasporto dei rifiuti ?

Ai fini dell'iscrizione all'Albo è necessaria la presentazione a mezzo invio telematico della seguente documentazione:

- 1) autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio previsti;
- 2) documentazione comprovante l'idoneità tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacità finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale;
- 3) attestazione su modello deliberato dal Comitato nazionale, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
- 4) copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli;
- 5) documentazione attestante l'iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, istituito ai sensi del regolamento (Ce) n. 1071/2009, oppure, per le imprese e gli enti la cui attività di trasporto non rientra nel campo di applicazione dello stesso Regolamento, il possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.